

Messaggio

numero

6344

data

20 aprile 2010

Dipartimento

TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulle iniziative parlamentari presentate nella forma elaborata

- ◆ **dalla Commissione speciale energia il 20 aprile 2009 per la modifica dell'art. 4 cpv. 1 della Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994**
- ◆ **da Graziano Pestoni e cofirmatari per il Gruppo socialista il 21 settembre 2009 per la modifica della Legge cantonale sull'energia (Piano energetico cantonale; rapporto cantonale ai sensi dell'art. 4 della legge cantonale sull'energia)**

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

le iniziative in oggetto mirano ad introdurre nella Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LCEn) delle puntuali modifiche riguardanti la procedura di allestimento del Rapporto cantonale sull'energia previsto al suo art. 4.

Conformemente agli articoli 97 e 99 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, con questo messaggio ci esprimiamo sulle stesse e formuliamo una proposta di controprogetto indiretto.

1. LA SITUAZIONE ATTUALE

1.1 Le basi legali della politica energetica cantonale

Gli articoli da 3 a 5 LCEn recitano:

Politica energetica cantonale e comunale

Art. 3 ¹*Gli indirizzi della politica energetica sono fissati con il Rapporto sugli indirizzi, con le Linee direttive e nel Piano finanziario secondo i disposti della Legge sulla pianificazione cantonale.*

²*I Comuni possono elaborare, da soli per il proprio territorio, o in collaborazione con altri Comuni per una zona di approvvigionamento energetico più vasta, degli indirizzi in tema di approvvigionamento.*

³*I produttori e i distributori di energia nonché il Cantone vengono consultati.*

Rapporto cantonale

a) contenuto

Art. 4 ¹*Per favorire la conoscenza e il controllo dei processi energetici cantonali e per definire le scelte e le priorità in materia di energia, il Consiglio di Stato allestisce periodicamente un rapporto.*

²Il rapporto informa:

- a) sul consumo cantonale di energia e sulla sua evoluzione;
- b) sulla copertura dei fabbisogni in rapporto alla disponibilità dei vettori energetici;
- c) sul grado di attuazione e sugli effetti dei provvedimenti adottati;
- d) sulle misure necessarie e sugli indirizzi da proporre a consumatori, produttori, importatori e distributori, nonché all'AET, al fine di garantire un sufficiente approvvigionamento di energia;
- e) sulle mansioni dell'AET.

³Il rapporto è pubblico e può essere richiesto dai diretti interessati.

b) allestimento

Art. 5 ¹Il rapporto cantonale è allestito in collaborazione con i Comuni e le Regioni.

²Le imprese del settore (produttori, importatori e distributori di energia) che esercitano la loro attività nel Cantone e i consumatori pubblici sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'allestimento e l'aggiornamento del rapporto.

³Informazioni supplementari possono essere raccolte su un campione di consumatori privati disponibili a fornire i dati richiesti; sono garantite la discrezione e la tutela del segreto di fabbricazione e di affari.

Queste norme sono state interamente elaborate dalla Commissione speciale dell'energia, la quale, scostandosi dalla proposta contenuta nel messaggio governativo¹, ha voluto anzitutto affermare la competenza principale del Gran Consiglio nella definizione della politica energetica cantonale².

Per quanto attiene agli strumenti destinati a concretizzare questa politica, essa ha ritenuto opportuno inserire all'art. 3 cpv. 1 un rimando a quelli già contemplati dalla Legge sulla pianificazione cantonale del 10 dicembre 1980 (Rapporto sugli indirizzi, Linee direttive e Piano finanziario), evitando così di istituire nuovi atti pianificatori. A mente della Commissione, infatti, anche se tali strumenti sono unicamente discussi (e non approvati) dal Gran Consiglio "è chiaro che una simile discussione condiziona politicamente il Consiglio di Stato e dà modo al Gran Consiglio di partecipare attivamente alla formazione degli indirizzi di politica energetica cantonale"³.

Al cosiddetto "Modello energetico", che il Consiglio di Stato si era prefissato di utilizzare quale documento di riferimento in materia⁴, è stato quindi tolto il "carattere di strumento esecutivo per l'assunzione degli indirizzi di politica energetica" e conferita - con la nuova denominazione di Rapporto cantonale sull'energia - una valenza puramente informativa. Negli art. 4 e 5 la Commissione ha indicato i contenuti minimi di questo documento nonché la procedura da seguire per la sua adozione, precisando comunque nel rapporto commissionale che esso "sarà elaborato nei termini ritenuti opportuni dal Consiglio di Stato, per esempio come allegato al Rapporto sugli indirizzi o alle Linee direttive"⁵.

¹Il Messaggio n. 3704 del 7 novembre 1990 prevedeva unicamente l'allestimento e l'adozione da parte del Consiglio di Stato di uno strumento pianificatorio denominato "Modello energetico".

²V. Rapporto n. R3704 del 10 novembre 1992 pag. 7: "[...] nel richiedere un'adeguata competenza per il Gran Consiglio, la Commissione ha anche inteso sottolineare che nessuna parte del Paese e tanto meno il suo Legislativo può esimersi o può essere esautorata dal dovere di contribuire alla realizzazione degli scopi della Legge sull'energia".

³Ibidem.

⁴V. art. 3 del Disegno di legge annesso al Messaggio n. 3704 del 7 novembre 1990

⁵Ibidem.

1.2 Gli strumenti pianificatori e operativi

1.2.1 Rapporto sugli indirizzi

Il Rapporto sugli indirizzi del 2 dicembre 2003⁶ fornisce un quadro generale dello sviluppo auspicato nel settore e inserisce la produzione e il commercio dell'energia idroelettrica tra gli indirizzi prioritari (v. capitolo 4.5, Ticino delle risorse energetiche, pag. 49 e seguenti).

In particolare esso indica i seguenti scenari di sviluppo cantonali:

- la produzione di energia idroelettrica pregiata, in parte destinata all'esportazione;
- il commercio di energia elettrica attraverso la rete di interconnessione europea, con particolare attenzione al mercato italiano.

Per cogliere queste opportunità di sviluppo lo stesso documento sottolinea la necessità di agire su due fronti. Da una parte mediante l'utilizzazione in proprio delle acque (tramite riscatto o riversione degli impianti non di proprietà del Cantone) e dall'altra con la valorizzazione del ruolo dell'Azienda Elettrica Ticinese, quale attore principale nel mercato ticinese sia per la produzione, sia per il commercio di energia elettrica (eventualmente anche per la distribuzione).

1.2.2 Linee direttive

Tra le sette aree di intervento prioritarie definite nelle Linee direttive 2008-2011⁷ vi è quella denominata "Riscaldamento climatico, ambiente ed energia" che traccia degli indirizzi programmatici di legislatura nell'ambito della politica energetica cantonale.

In questo contesto, con l'obiettivo di sviluppare e attuare una politica energetica sostenibile, le LD 2008-2011 definiscono tre *indirizzi di riferimento*:

- determinare un uso più efficiente dell'energia attraverso la diminuzione dei consumi in particolare del parco immobiliare;
- favorire una produzione e una distribuzione efficienti e diversificate, sostenibili dal profilo ambientale ed economico, ricorrendo per quanto possibile a fonti di energia rinnovabile;
- promuovere la conversione dei vettori energetici di origine fossile in funzione della diminuzione delle emissioni di CO₂.

A questi indirizzi fanno seguito un elenco di *misure programmatiche* suddivise in tre distinte schede (Scheda 1: Concezione, basi legali e risorse; Scheda 2: Politica per un uso efficiente dell'energia; Scheda 3: Produzione efficiente di energia ed energie rinnovabili).

Tra queste misure figurano segnatamente:

- l'allestimento del Piano energetico cantonale;
- la costituzione di una piattaforma informativa e di promozione denominata Ticinoenergia⁸;
- la riduzione del 30% del consumo per il riscaldamento abitazioni mediante: l'adeguamento delle norme allo stato della tecnica e agli obiettivi climatici, la promozione del risanamento degli stabili secondo standard di risparmio energetico e

⁶<http://www.ti.ch/CAN/temi/rapindirizzi/>

⁷<http://www4.ti.ch/can/linee-direttive/ldpf/2008-2011/>

⁸A questo riguardo si segnala che il 13 settembre 2008 è stata costituita, su iniziativa del Cantone, l'Associazione Ticinoenergia. Essa si prefigge di promuovere l'impiego razionale dell'energia, l'utilizzo delle energie rinnovabili e la mobilità sostenibile e di appoggiare con misure concrete le politiche della Confederazione e del Cantone in materia di energia. L'associazione raggruppa attualmente il Cantone, la SUPSI, Infovel e Svizzeraenergia, che sono membri di comitato.

promozione dello standard Minergie, la promozione dell'etichetta energetica per tutti gli immobili, l'introduzione dell'Energy Manager per grossi consumatori e nell'AC;

- la diminuzione del consumo per i trasporti grazie a: ecoincentivi, il sostegno al centro di competenza per la mobilità sostenibile (InfoVel), la promozione delle stazioni a gas, dei biocarburanti e dei punti per la ricarica di veicoli elettrici, lo sviluppo e la promozione del trasporto pubblico e della mobilità dolce, il sostegno al trasporto aziendale e al telelavoro;
- la riduzione del 10% dei consumi per elettrodomestici e l'illuminazione privata e pubblica, tramite: la promozione dell'acquisto di apparecchiature, elettrodomestici e lampadine efficienti dal profilo energetico, l'acquisto di apparecchiature, elettrodomestici e lampadine efficienti per l'AC, la gestione efficiente dell'illuminazione degli immobili degli enti pubblici;
- la valorizzazione e l'ottimizzazione del patrimonio derivante dalla risorsa acqua incrementando la produzione di energia elettrica, così da mantenere alto il grado di autocopertura e rafforzare la posizione dell'AET sul mercato svizzero ed estero (la quota parte di energia elettrica nella struttura dei consumi dovrà passare dal 30 a circa il 40-45%);
- il potenziamento e l'ottimizzazione della rete di trasporto di energia elettrica per garantire al cantone un approvvigionamento sicuro, non discriminatorio e sostenibile;
- la promozione del fotovoltaico e delle centrali a cogenerazione (la produzione di energia elettrica attraverso energie rinnovabili deve raggiungere l'1% della produzione totale di energia elettrica, ovvero circa 35 GWh/a);
- la programmazione efficace, coerente e duratura degli incentivi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard Minergie e lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene, reti di teleriscaldamento e centrali a legna;
- l'aumento della produzione di energia rinnovabile (la quota parte delle energie rinnovabili sul totale dei consumi deve raggiungere il 5%);
- il sostegno negli stabili amministrativi dell'uso di energia rinnovabile per una quota superiore al 50% del fabbisogno energetico totale;
- la promozione del recupero del calore residuo e le reti di teleriscaldamento tramite: l'obbligo del recupero di calore residuo per grossi impianti e la promozione del teleriscaldamento degli immobili, l'attuazione del recupero del calore residuo per l'impianto di termovalorizzazione di Giubiasco, l'allacciamento degli immobili pubblici (se economicamente sostenibile) e adeguate misure pianificatorie per facilitare l'allestimento di reti di teleriscaldamento.

1.2.3 Piano direttore cantonale

Nel novero degli obiettivi pianificatori adottati dal Gran Consiglio il 26 giugno 2007⁹ vi è anche quello di sviluppare una politica energetica sostenibile tramite l'uso equilibrato delle attuali infrastrutture, il risparmio e l'impiego delle fonti rinnovabili (obiettivo n. 27).

Sulla base di questo obiettivo e grazie ai lavori di approfondimento intrapresi per l'allestimento delle Linee direttive è stata poi sviluppata la Scheda V3 Energia (adottata dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009 ed entrata in vigore il 23 ottobre 2009.)¹⁰, che contiene, oltre ad un'analisi generale della situazione (consumi di energia,

⁹RL 7.1.1.1.2

¹⁰http://www.ti.ch/dt/dstm/sst/Temi/Piano_direttore/Schede/Schede_File/V03.pdf

approvvigionamento cantonale, ripercussioni sull'ambiente), pure gli indirizzi e le misure di politica territoriale riguardanti il settore energetico (pag. 14 - 18).

Tra queste ultime vi sono ad esempio le misure volte a:

- ottimizzare la produzione di energia idroelettrica, mantenere un'elevata produzione propria e rafforzare la posizione dell'AET sul mercato;
- rinnovare e ottimizzare le infrastrutture per il trasporto dell'energia elettrica;
- favorire la diffusione di impianti fotovoltaici e termici nell'ambiente costruito, la verifica delle possibilità di realizzare impianti eolici nelle aree più idonee e di aree potenzialmente interessanti per la realizzazione di centrali geotermiche elettriche;
- creare le premesse affinché il contributo dei rifiuti, del legno indigeno, altre biomasse e del calore residuo ai bisogni di approvvigionamento energetico possa essere incrementato;
- sostenere la riqualifica energetica del parco immobiliare esistente e la costruzione di nuovi edifici ecologici a basso consumo;
- valutare la realizzazione di turbine a gas a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica abbinate all'utilizzo del calore residuo.

1.2.4 Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente

Pur non figurando tra gli strumenti elencati all'art. 3 cpv. 1 LCEn, il Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente¹¹ - adottato dal Consiglio di Stato e pubblicato nel dicembre 2009 conformemente all'art. 7 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LPAmb)¹² - contiene delle importanti indicazioni in materia di politica energetica cantonale. In quanto strumento di indirizzo per l'attuazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali in materia di protezione dell'ambiente - oltre che strumento di riferimento per l'elaborazione dei piani dei provvedimenti previsti dalla legislazione federale (art. 7 cpv. 4 LPAmb) - esso contempla infatti un'analisi del quadro giuridico di riferimento a livello federale e cantonale, nonché un elenco delle misure operative in atto o in via di attuazione nel settore dell'energia.

In particolare il Rapporto sull'ambiente

- dà atto di come le esperienze accumulate negli scorsi decenni nel nostro Cantone siano confluite in diverse prescrizioni cantonali in materia di risparmio energetico e nei programmi promozionali a sostegno delle fonti rinnovabili,
- indica le attività e i provvedimenti in corso o da predisporre nell'ambito dell'uso efficiente dell'energia, delle reti di trasporto dell'energia e della produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili.

1.2.5 Altri strumenti

Tra gli altri strumenti che servono a definire e/o attuare la politica energetica cantonale vanno pure menzionati:

- il Piano di risanamento dell'aria 2007-2016 (PRA) del 12 giugno 2007 e in particolare la sua scheda IS7 "Risparmio energetico negli edifici";
- il Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia del 16 settembre 2008 (RUen)¹³, che definisce le condizioni quadro atte a favorire l'utilizzazione razionale e parsimoniosa

¹¹http://www.ti.ch/DT/DA/SPAA/Temi/Ambiente_TI/Volumi_09/Presentazione.asp

¹²RL 9.2.1.1

¹³RL 9.1.7.1.6

dell'energia, l'impiego delle energie rinnovabili e lo sfruttamento del calore residuo, in particolare nell'edilizia (art. 1 cpv. 1)¹⁴; in particolare questo regolamento aumenta ancora le esigenze di efficienza energetica negli edifici (sia in inverno che in estate) e nell'impiantistica (contenimento dei consumi elettrici), promuovendo un migliore impiego delle fonti rinnovabili;

- il Messaggio n. 6220 del 13 maggio 2009 concernente la modifica della legge edilizia cantonale per favorire i provvedimenti di efficienza energetica negli edifici;
- i vari programmi di incentivazione destinati a promuovere il risanamento e la costruzione di edifici secondo gli standard Minergie e lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene (v. ad es. i crediti di promozione del 20 marzo 2006¹⁵, del 21 marzo 2007 nell'ambito del programma di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili¹⁶ nonché quello del 3 giugno 2009¹⁷);
- l'introduzione dei cosiddetti ecoincentivi per i veicoli mediante la modifica della Legge sulle imposte tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977¹⁸ decisa il 22 gennaio 2008 e in vigore dal 1. gennaio 2009.

2. I CONTENUTI DELLE INIZIATIVE PARLAMENTARI

2.1 L'iniziativa della Commissione speciale energia del 20 aprile 2009

Con l'atto parlamentare in oggetto la Commissione speciale energia propone di modificare l'attuale art. 4 cpv. 1 LCEn come segue:

Per favorire la conoscenza e il controllo dei processi energetici cantonali e per definire le scelte e le priorità in materia di energia, il Consiglio di Stato allestisce biennalmente un rapporto.

A suo parere, per l'elaborazione e l'aggiornamento del già previsto Rapporto cantonale sull'energia occorre istituire una scadenza fissa, per "far sì che il rapporto in questione venga obbligatoriamente allestito una volta ogni 2 anni, indipendentemente dall'adozione di un eventuale "Piano energetico" per la durata della legislatura del quale, se del caso, il rapporto potrebbe costituire una conferma, un aggiornamento o un completamento."

2.2 L'iniziativa parlamentare Pestoni e cofirmatari del 21 settembre 2009

Gli iniziativaisti chiedono l'introduzione nella legge di un nuovo articolo (art. 5bis) del seguente tenore:

Il rapporto cantonale è sottoposto al Gran Consiglio per approvazione. Il Rapporto può essere emendato e completato.

Partendo dalla constatazione che "il legislatore, quindici anni fa, ha deciso di prevedere una pianificazione in campo energetico, come d'altra parte per molti altri settori, quali quello socio-sanitario" e che questa decisione "è stata disattesa", essi ritengono in

¹⁴A questo riguardo si segnala che il Ticino è stato il primo Cantone ad adeguarsi al Modello intercantionale per le prescrizioni in materia di energia emanato nel 2008 dalla Conferenza dei Direttori cantonali dell'energia.

¹⁵RL 9.1.7.1.2

¹⁶RL 9.1.7.1.4

¹⁷RL 9.1.7.1.5

¹⁸RL 7.4.2.2

sostanza che l'importanza del Rapporto cantonale sull'energia per la politica energetica cantonale e per il ruolo dell'AET imponga una discussione e un'approvazione da parte del Gran Consiglio. *“D'altra parte”* - essi sostengono - *“è quanto è stato deciso dal Parlamento negli anni recenti per tutte le altre pianificazioni settoriali”*.

3. PRESA DI POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E CONTENUTI DEL CONTROPROGETTO INDIRECTO

I due atti parlamentari non mettono in discussione gli strumenti pianificatori della politica energetica (Rapporto sugli indirizzi, Linee direttive e Piano finanziario) bensì unicamente il Rapporto cantonale sull'energia, il quale, come si è visto¹⁹, è stato concepito come uno strumento di carattere essenzialmente informativo. L'iniziativa della Commissione dell'energia chiede di istituire un obbligo di aggiornamento di questo strumento ogni due anni, quella del Gruppo socialista di sottoporlo per approvazione al Gran Consiglio.

Lo scrivente Consiglio è dell'avviso che l'intero assetto degli strumenti destinati alla politica energetica cantonale debba essere rielaborato. Questa conclusione è maturata già nell'ambito dell'elaborazione delle LD 2008-2011²⁰ con la proposta di allestire un Piano energetico cantonale (PEC) ed è stata determinata dalle seguenti constatazioni:

a) I vigenti strumenti pianificatori non permettono di attuare una politica energetica efficace

Come già rilevato, sia il Rapporto sugli indirizzi che le Linee direttive (ai quali si sono poi aggiunti il Piano direttore cantonale e il Rapporto cantonale sull'ambiente) hanno permesso di delineare un quadro di riferimento per la politica energetica del Cantone. Questo quadro appare tuttavia insoddisfacente perché carente, in determinati settori, di obiettivi precisi o sufficientemente attendibili e di indicazioni riguardo ai provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stessi. Inoltre gli strumenti sono privi di vincoli chiari per gli enti pubblici e i privati.

b) Il Rapporto cantonale sull'energia è ridondante

Contrariamente a quanto accennato nell'iniziativa parlamentare del Gruppo socialista, sino ad oggi non è mai stato predisposto alcun Rapporto cantonale sull'energia che risponda ai requisiti formali e materiali fissati dall'art. 4 LCEn²¹. Ad ogni buon conto, dato il carattere puramente informativo di questo strumento²², attualmente esso si rivelerebbe ridondante e senza una portata propria. Infatti, già oggi diversi mezzi di informazione forniscono in larga misura i dati contemplati dal citato articolo. Tra questi si segnalano in particolare le tabelle pubblicate sul sito internet dell'Ufficio energia²³ e riportate nell'Annuario statistico cantonale, nonché le schede contenute nel Rapporto cantonale sull'ambiente²⁴.

¹⁹V. cap. 1.1 a pag. 3.

²⁰V. sopra cap. 1.2 lett. b.

²¹Nel 1983 l'allora Dipartimento dell'ambiente ha pubblicato il *“Modello energetico del Cantone Ticino”* che contiene una valutazione del potenziale di risparmio energetico e delle fonti energetiche indigene rinnovabili nonché i possibili scenari di sviluppo dell'approvvigionamento energetico cantonale e che costituisce l'unico documento di riferimento in materia.

²²V. sopra cap. 1.1 pag. 3.

²³<http://www4.ti.ch/dfe/dr/ue/ufficio/>

²⁴V. sopra cap. 1.2 lett. d.

c) In materia di politica energetica occorre istituire un unico strumento di riferimento

Data la molteplicità e la complessità delle problematiche che toccano la politica energetica cantonale, appare non soltanto opportuno ma pure necessario istituire un unico strumento pianificatorio di riferimento. Questo strumento dovrebbe permettere di stabilire in modo integrato tutti gli obiettivi e gli indirizzi di una politica energetica coerente con uno sviluppo sostenibile anche nell'ottica dei cambiamenti climatici, di coordinare i provvedimenti atti a raggiungerli e di identificare degli indicatori per analizzare l'evoluzione della situazione e verificare i risultati raggiunti per rapporto agli obiettivi prefissati.

d) Affinché sia efficace, lo strumento di riferimento deve potere vincolare non solo il Cantone ma anche gli altri enti pubblici (compresa AET) e quelli privati che svolgono compiti rientranti nel campo di applicazione della LCEn.

Sulla scorta di queste considerazioni e come già anticipato nelle Linee direttive 2008-2011²⁵, nel Messaggio n. 6041 del 18 marzo 2008 concernente una serie di mozioni che riguardavano pure l'allestimento di una pianificazione energetica cantonale, nonché nei successivi documenti di riferimento, già nel mese di febbraio 2009 lo scrivente Consiglio ha istituito un apposito gruppo di lavoro - composto da rappresentanti dell'amministrazione cantonale, della SUPSI e dell'AET, affiancati dal *Pole en sciences de l'environnement* dell'Università di Ginevra nonché da un Gruppo di accompagnamento a sua volta composto di rappresentanti di gruppi di interesse e da esperti in materia - incaricato dell'allestimento di uno strumento pianificatorio che risponda ai requisiti appena elencati, di predisporre l'attuazione, di valutare le ripercussioni a livello di risorse umane e finanziarie e di proporre i necessari adeguamenti normativi e organizzativi.

I lavori sono attualmente in fase di ultimazione e si prevede l'adozione del PEC da parte del Consiglio di Stato e la sua trasmissione al Gran Consiglio entro la fine dell'anno in corso.

Nell'ambito dei lavori di allestimento del PEC è immediatamente emersa la necessità di ancorare nella legge la definizione dei suoi scopi essenziali, la procedura di adozione e, soprattutto, gli effetti giuridici sugli enti pubblici e i privati interessati. Conseguentemente è stato messo a punto l'annesso disegno di legge che, ridefinendo l'intero assetto degli strumenti della politica energetica cantonale e andando oltre gli obiettivi delle due iniziative parlamentari (pur adempiendoli nella sostanza), viene qui proposto quale controprogetto indiretto.

4. COMMENTO ALLE NORME DEL CONTROPROGETTO INDIRETTO

All'**art. 3** è precisato il ruolo di riferimento del PEC nell'ambito della politica energetica del Cantone. In quanto politica settoriale, quest'ultima continuerà ad essere coordinata materialmente con le altre politiche del Cantone tramite gli strumenti previsti dalla Legge sulla pianificazione cantonale.

Come sinora, i Comuni avranno la facoltà di allestire dei piani energetici comunali. Gli stessi potranno tuttavia vertere non solo sugli indirizzi in tema di approvvigionamento (v. l'attuale art. 3 cpv. 3 LCEn) ma anche su gli altri elementi della politica energetica.

L'**art. 4** definisce il contenuto essenziale del PEC che stabilirà gli indirizzi generali, i principi e gli obiettivi strategici in materia, nonché gli obiettivi settoriali, quantificandoli in modo preciso ed attendibile, fissandone la priorità e prevedendo degli indicatori che

²⁵V. LD 2008-2011 scheda n. 1 lett. a)

permettano la verifica dell'evoluzione della situazione per rapporto agli obiettivi prefissati. I provvedimenti per settore potranno essere monitorati verificandone gli effetti attesi sia dal punto di vista ambientale che da quello economico.

L'**art. 5** indica la procedura di adozione del PEC. La soluzione adottata (l'Esecutivo allestisce il PEC e il Legislativo lo approva) è in linea con la decisione parlamentare del 7 novembre 2006 con la quale - a seguito dell'iniziativa parlamentare 24 febbraio 2003 della Commissione della legislazione - sono state approvate delle puntuali modifiche legislative tendenti a conferire al Gran Consiglio delle competenze decisionali in materia di pianificazione politica e finanziaria settoriale²⁶. Questa modalità di adozione permette di coniugare un adeguato grado di vincolo per gli attori del PEC con la massima flessibilità possibile nell'elaborazione, allestimento e adozione dello stesso nonché nel suo aggiornamento.

A questo proposito va rilevato che il PEC è stato impostato come un documento dinamico e flessibile e pertanto dovrà essere aggiornato periodicamente a dipendenza delle necessità.

La scelta della scadenza quadriennale per la presentazione del PEC in Gran Consiglio è idonea alle necessità di verifica ed adeguamento del Piano stesso e rispecchia inoltre quelle in uso per le altre pianificazioni settoriali²⁷.

Nell'**art. 5a** sono ripresi alla lettera i capoversi 2 e 3 dell'attuale art. 5, che hanno dato prova di grande importanza e utilità nell'ambito dell'attuale fase di allestimento del PEC.

L'**art. 5b**, riguardante gli effetti del PEC, ne sancisce il carattere pubblico ed è stato formulato con l'obiettivo di conferire al PEC una portata vincolante non soltanto nei confronti delle autorità cantonali e comunali, bensì, in generale, per tutti gli enti pubblici (quali ad esempio l'AET o l'ACR) e i privati che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione definito all'art. 2 della legge. Questa valenza è un presupposto indispensabile affinché il PEC possa costituire non soltanto un atto orientativo o di indirizzo, ma pure un efficace strumento di programmazione e attuazione della politica energetica cantonale.

5. CONGRUENZA CON IL PIANO FINANZIARIO E LE LINEE DIRETTIVE

La proposta contenuta nell'annesso disegno di legge non comporta nuovi oneri per il Cantone ed è conforme alle Linee direttive (Riscaldamento climatico e ambiente, schede 1-4, pagine 66 e seguenti, in particolare scheda n. 1 lett. a).

Essa risponde pure ai principi di alleggerimento normativo.

6. CONSEGUENZE SUI COMUNI

Il progetto di legge non ha effetti finanziari sui Comuni.

²⁶Sull'iter che ha preceduto la decisione del 7 novembre 2006 v. RVGC, anno 2006/2007, Seduta XXV, pag. 2599 e seguenti; Messaggio n. 5745 del 25 gennaio 2006 e relativo Rapporto commissionale del 25 ottobre 2006; cfr. anche Guido Corti, Le competenze pianificatorie del Gran Consiglio (riflessioni sull'iniziativa parlamentare della Commissione della legislazione per la modifica delle competenze del Gran Consiglio in materia di pianificazione sociopsichiatrica, assistenza e cura a domicilio, pianificazione cantonale, rapporto sugli indirizzi, linee direttive e piano finanziario quadriennale, del 24 febbraio 2003), Parere del 17 novembre 2003, in RDAT II-2003 pag. 415 e seguenti.

²⁷V. ad esempio: art. 7 delle Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997, art. 13 delle Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1990.

7. CONCLUSIONI

La proposta di modifica legislativa in oggetto è necessaria per dare una base legale chiara e giuridicamente vincolante allo strumento del piano energetico cantonale. Parallelamente risponde nella sostanza alle richieste formulate dalle iniziative.

Sulla scorta delle motivazioni espresse in questo messaggio, chiediamo al Gran Consiglio di approvare l'annesso disegno di modifica della legge cantonale sull'energia.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2010 n. 6344 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 è modificata come segue:

Art. 3

¹La politica energetica del Cantone è stabilita nel Piano energetico cantonale in modo coordinato con le altre politiche settoriali.

²I Comuni possono elaborare dei piani energetici comunali.

Art. 4

Piano energetico cantonale (PEC) a) contenuti e obiettivi

Il PEC mira in particolare a:

- a) informare sulla struttura dei consumi e dell'approvvigionamento elettrico e sulla produzione e distribuzione di energia nonché sulla loro evoluzione;
- b) definire obiettivi ed indirizzi di una politica energetica sostenibile;
- c) individuare e coordinare i provvedimenti atti a raggiungere tali obiettivi ed indirizzi;
- d) analizzare l'evoluzione della situazione e verificare i risultati raggiunti.

Art. 5

b) procedura

¹Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e quelli privati che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione di questa legge nonché le organizzazioni interessate, elabora e aggiorna il PEC.

²Il PEC è sottoposto al Gran Consiglio ogni quattro anni, di regola in occasione della prima presentazione di legislatura delle Linee direttive e del Piano finanziario.

³Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione di emendamenti è esclusa.

Art. 5a (nuovo)

c) obbligo di collaborare

¹Le imprese del settore (produttori, importatori, esportatori, commercianti e distributori di energia) che esercitano la loro attività nel Cantone e i consumatori pubblici sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'allestimento e l'aggiornamento del Piano energetico cantonale.

²Informazioni supplementari possono essere raccolte su un campione di consumatori privati disponibili a fornire i dati richiesti; sono garantite la discrezione e la tutela del segreto di fabbricazione e degli affari.

Art. 5b (nuovo)

d) effetti

¹Il PEC è pubblico.

²Esso è vincolante per gli enti pubblici, compresa l'AET, nonché per quelli privati che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione di questa legge.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.